

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 261)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 29 ottobre 1963

(V. Stampato n. 555)

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(SULLO)

di concerto col Ministro del Bilancio

(MEDICI)

e col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 30 ottobre 1963*

Disposizioni per l'incremento dell'edilizia economica e popolare

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per assicurare l'attuazione di un programma straordinario di costruzioni nel settore dell'edilizia economica e popolare il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere contributi entro i seguenti limiti d'impegno annui, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni:

lire 3 miliardi nell'esercizio finanziario 1963-64;

lire 3 miliardi nell'esercizio finanziario 1964-65;

lire 3 miliardi nell'esercizio finanziario 1965-66;

Art. 2.

Il Ministro per i lavori pubblici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predisporrà il programma triennale della spesa, destinando i due terzi di ciascuno stanziamento annuale agli Istituti autonomi delle case popolari, all'I.N.-C.I.S., all'I.S.E.S., alle province ed ai comuni, ed il restante terzo a cooperative edilizie ed agli altri enti, istituti e società di cui all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.

Nel programma triennale sopracitato deve essere prevista la costruzione di abitazioni da concedersi in locazione semplice, per una spesa non inferiore al 30 per cento dello stanziamento complessivo, e di abitazioni da assegnarsi in proprietà immediata, con pagamento rateale e con garanzia ipotecaria.

La ripartizione territoriale dei contributi per provincia dovrà essere effettuata tenendo conto fino a un massimo del 60 per cento dell'indice di incremento della popolazione, naturale e migratorio, con particolare riferimento alla situazione delle città capoluogo, e per un minimo del 40 per cento dell'indice di affollamento, in misura differenziata ai fini di attenuare gli squilibri esistenti fra diverse località.

Art. 3.

Il Ministro per i lavori pubblici determinerà i limiti massimi di spesa ammissibili a contributo e la percentuale del contributo stesso che, tenuto conto delle condizioni finanziarie e degli apporti che potranno essere conferiti, non potrà eccedere la misura del 5 per cento per le abitazioni da concedersi in locazione semplice e del 4 per cento per le abitazioni da assegnarsi in proprietà immediata da parte degli istituti, enti e società indicati nell'articolo precedente.

Per le cooperative edilizie la percentuale del contributo non potrà superare la percentuale del 4 per cento.

Art. 4.

Gli enti mutuanti, di cui all'articolo 1 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, sono autorizzati a concedere mutui per l'importo totale assistito dal contributo erariale con garanzia ipotecaria, anche in deroga ai propri statuti, alle cooperative edilizie, i cui soci abbiano versato i contributi previsti dalle leggi 28 febbraio 1949, n. 43, 26 novembre 1955, n. 1148, e 14 febbraio 1963, n. 60, per il periodo minimo di un anno.

Art. 5.

A concedere i mutui per il finanziamento del programma di cui all'articolo 1 della presente legge può essere autorizzato, anche in deroga al proprio statuto e ad altre disposizioni, anche l'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione (I.N.F.I.R.).

I mutui sono stipulati al saggio che sarà determinato con decreto del Ministro per il tesoro.

In corrispondenza dei mutui stipulati, l'I.N.F.I.R. emetterà serie speciali di cartelle, di pari saggio.

Art. 6.

Le aree fabbricabili necessarie per le costruzioni previste dalla presente legge sono prescelte nell'ambito delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nei piani di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167.

Nelle località dove non sia stato ancora adottato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare di cui al comma precedente, le aree fabbricabili sono, comunque, prescelte nell'ambito delle zone destinate all'edilizia residenziale nel piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione, ancorchè solo adottati, e possono essere acquisite da tutti i beneficiari dei contributi, di cui all'articolo 2 della presente legge, mediante espropriazione per causa di pubblica utilità.

In deroga alle disposizioni vigenti, l'approvazione dei progetti è demandata, senza alcun limite di importo, ai Provveditorati regionali alle opere pubbliche. L'approvazione dei progetti equivale, nei riguardi delle espropriazioni, a dichiarazione di pubblica utilità e comporta dichiarazione di urgenza ed indifferibilità delle opere.

L'indennità di espropriazione è determinata a norma dell'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

Per le località nelle quali non è stato adottato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare, il valore venale delle aree di cui al secondo comma dell'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167, è riferito a due anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Le annualità occorrenti per il pagamento dei contributi previsti dalla presente legge saranno stanziati negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'esercizio finanziario 1963-64 e fino all'esercizio finanziario 1999-2000.

All'onere di lire 3 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1963-64 si farà fronte con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria, disciplinanti le modalità di assegnazione degli alloggi economici e popolari, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi contenuti nel presente articolo.

Le norme di cui al comma precedente saranno emanate con decreto del Presidente

della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, sentita una Commissione parlamentare composta di dodici senatori e dodici deputati designati dai presidenti delle rispettive Camere, e dovranno stabilire:

a) l'applicabilità di esse per gli alloggi costruiti, a totale carico dello Stato o con il suo concorso o contributo, dagli Istituti autonomi per le Case popolari, dall'I.N.C.I.S., dall'I.S.E.S., dalle province, dai comuni e da ogni altro Ente economico senza fini di lucro;

b) una disciplina uniforme per l'emana- zione, pubblicazione dei bandi e presenta- zione delle domande, con la previsione di concorsi speciali per i dipendenti degli Enti di cui all'articolo 2 della presente legge; non- chè per la determinazione dei canoni di lo- cazione e delle rate di riscatto, delle quote di amministrazione e di manutenzione;

c) la composizione e funzionamento di Commissioni provinciali per l'assegnazione degli alloggi, nelle quali sia assicurata una congrua rappresentanza delle categorie de- gli assegnatari;

d) i criteri di valutazione dei titoli dei concorrenti per la formazione delle gradua- torie, uniformi per tutto il territorio nazio- nale, in relazione alle oggettive necessità dei richiedenti, alla composizione del nucleo fa- miliare, al reddito complessivo, alla situa- zione abitativa attuale, alla localizzazione del posto di lavoro e, in generale, ad ogni altro indice dimostrativo della necessità dell'allog- gio richiesto;

e) la procedura che, assicurando il mas- simo di speditezza, garantisca la possibilità di revisione delle graduatorie e gli opportu- ni rimedi giurisdizionali a tutela dei con- correnti;

f) decentramento delle competenze ora attribuite alla Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica dal titolo VII, capo 2°, e dal titolo XII, capo 5°, del te- sto unico 28 aprile 1938, n. 1165, nonchè dal- l'articolo 14 del decreto del Presidente del- la Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

Art. 9.

Le disposizioni di cui all'articolo 6 della presente legge si applicano anche nei confronti dei beneficiari dei contributi concessi in base alla legge 21 aprile 1962, n. 195, i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano ancora acquisito la disponibilità legale dell'area fabbricabile.

Il valore venale delle aree di cui al secondo comma dell'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167, è riferito a due anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge.